

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22722 Anno 2016

Presidente: ARIENZO ROSA

Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Data pubblicazione: 09/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 20057-2014 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PIERASCENZI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 62, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE PETRILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMUELE SCALISE giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 8925/2012 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 27/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

udito l'Avvocato Emanuela Capannolo difensore del ricorrente che si
riporta al ricorso ed alla memoria ed insiste per l'accoglimento;

udito l'Avvocato Samuele Scalise difensore del controricorrente che si
riporta alla memoria.

Fatto e diritto

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6
luglio 2016 , ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sulla base della
seguinte relazione redatta a norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: “

La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo
grado, ha condannato PINPS al pagamento in favore di Domenico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controricorso . Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 118 del 1971, dell'art. 2967 cod. civ. e degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., ha censurato, in sintesi, la decisione per non avere il giudice di merito rilevato la mancata dimostrazione da parte del ricorrente del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione ex legge n. 118 cit., in relazione a tutti i periodi oggetti del giudizio .

Il motivo di ricorso, come eccepito da parte controricorrente, non è idoneo alla valida censura della decisione .

Si premette che, come chiarito da questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. (cfr. tra le altre, Cass. n. 19959 del 2014).

Il motivo con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (cfr. tra le altre, Cass. n. 3010 del 2012, n. 5353 del 2007 n. 11501 del 2006).

La denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto. Le censure formulate non risultano pertinenti alle effettive ragioni del *decisum*. Esse muovono dal presupposto che la sentenza impugnata abbia affermato la non necessità della verifica del requisito reddituale prescritto per la pensione ex art. 12 L. n. 118 del 1971 in relazione a tutti i periodi oggetto del giudizio. Nella decisione di secondo grado, tuttavia, non è dato leggere alcuna affermazione in diritto in questi termini posto che il giudice di appello ha espressamente proceduto all'accertamento del requisito reddituale nell'implicito presupposto.

Consegue che ove parte ricorrente avesse inteso contestare tale accertamento, in quanto asseritamente non esteso a tutto i periodi oggetto del giudizio, avrebbe dovuto farlo mediante denuncia del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile alla fattispecie in esame in ragione della data di deposito della sentenza di secondo grado – il 27.7.2013 – e, quindi, deducendo omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

risulta inficiata dalle deduzioni svolte in memoria dall'INPS, dovendo altresì escludersi, alla luce delle deduzioni formulate dall'ente nella illustrazione del motivo di ricorso, la possibilità, come richiesto dall'istituto ricorrente- di interpretare il motivo di ricorso come inteso alla denuncia di vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'istituto alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS alla rifusione a Domenico Pierascenzi delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell'Avv. Samuele Scalise, antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, 6 luglio 2016

